



AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 TRIESTINA
TRIESTE

TRA

IL DIRETTORE GENERALE
NOMINATO CON DPRG N. 56 PRES. DD. 23.03.2010

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL CCNL 7.04.1999

**ACCORDO STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ
ESERCIZIO 2013**

Premesso:

che in data 9 giugno 2005 è entrato in vigore il contratto integrativo aziendale del personale del Comparto stipulato dalle parti in aderenza alle disposizioni di cui al CCNL dd. 19.04.2004;

che il Titolo III del contratto *de quo*, come ridefinito con successivo accordo dd. 12.07.2012, regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione del fondo della produttività;

che, in particolare, è prevista la cadenza annuale della definizione delle risorse della contrattazione ed altresì sono stabiliti gli impieghi delle risorse disponibili, rispetto alla produttività collettiva, alla produttività strategica, e ad altri impieghi previsti dagli accordi regionali o derivanti da specifiche esigenze aziendali, concordate fra le parti;

osservato

che in data 20.02.2013, il Direttore Centrale salute integrazione socio sanitaria e politiche sociali, in qualità di delegato dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, e le OO.SS. dell'area del Comparto hanno stipulato l'accordo complessivo sulle risorse regionali aggiuntive 2013;

che nel suddetto testo sono confermati anche per il 2013, a decorrere dal 1 gennaio, i contenuti del Protocollo di Intesa dd. 27.02.2012, approvato con DGR 576/2012, stabilendo conseguentemente di destinare una quota di risorse per il riconoscimento al personale interessato degli incentivi correlati al lavoro notturno e festivo, ai turni sulle 12 e sulle 24 ore, al personale distaccato ai corsi di laurea area sanitaria e al personale OTA/OSS estendendo dal 1 gennaio 2013 anche al personale ausiliario specializzato nei servizi socio assistenziali cat. A;

che, con DGR n. 331 dd. 06.03.2013, la Giunta ha provveduto ad approvare e, di conseguenza, e dare esecuzione all'Intesa succitata;

rilevato

che, con il predetto documento, la Regione ha messo a disposizione delle Aziende Sanitarie Regionali l'importo complessivo di **€ 15.727.529,07**, al netto di qualsiasi onere, già messo a disposizione dalla Regione per gli esercizi 2011 e 2012, da destinare all'Area del personale del Comparto per essere utilizzato nell'ambito del fondo per la retribuzione di produttività;

che la quota di risorse aggiuntive regionali assegnata all'A.S.S. n. 1 "Triestina" per l'esercizio 2013 ammonta complessivamente a **€ 804.523,05** così suddivisa:

- risorse regionali aggiuntive distribuite pro-capite con destinazione prioritaria agli obiettivi regionali pari a **€ 456.523,05**;
- risorse aggiuntive per incentivi lavoro notturno e festivo, turno, personale ota/oss, tutor e coordinatori pari a **€ 348.000,00**;

preso atto

che l'Accordo regionale stabilisce che il finanziamento complessivo stanziato e distribuito per il 2013 deve essere prioritariamente utilizzato per l'incentivazione degli obiettivi correlati al disagio legato al lavoro notturno e festivo, ai turni, personale OTA/OSS, nonché per consentire l'omogeneità di trattamento economico complessivamente assegnato al personale distaccato – diplomi universitari (punto 1, pag.8 dell'accordo regionale);

che, in relazione alla tipologia dell'incentivo direttamente riconducibile a tutto il personale che opera in servizi attivi sulle 24 ore e sulle 12 ore, le prime due forme incentivanti (incentivo per il lavoro notturno e festivo, incentivo turno) trovano immediata applicazione nei confronti del personale avente diritto;

che va ovviamente determinata la maggiorazione anche per la festività cd. "*incompleta*";

che, diversamente, l'incentivo per il personale OTA/OSS, esteso anche al personale ausiliario specializzato nei servizi socio assistenziali – categoria A, tenuto conto della tipologia di attività descritta nell'accordo regionale, richiede anche per l'anno 2013, una riflessione congiunta con la

delegazione sindacale aziendale del comparto, in ordine all'individuazione dei criteri per la definizione dei possibili destinatari;

preso atto inoltre

che le parti regionali hanno confermato la necessità che le risorse destinate al personale distaccato presso i corsi di laurea sanitaria debbano essere correlate a specifiche progettualità da individuarsi a livello aziendale, prevedendosi indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati;

verificato

che le ulteriori risorse regionali disponibili, che vengono demandate alla contrattazione integrativa aziendale, dovranno essere finalizzate al finanziamento delle problematiche nell'ambito degli obiettivi individuati a livello regionale e secondariamente correlate al raggiungimento di obiettivi strategici, di efficienza e di sviluppo ricavandone miglioramenti nelle prestazioni, in collegamento con gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche regionali e definiti nei piani attuativi aziendali, tenuto anche conto delle condizioni organizzative di lavoro;

che, pertanto, sussiste la necessità di definire ed attivare concretamente, con tempestività rispetto all'esercizio in corso, i progetti correlati ai filoni regionali, ritenuti strategici a livello aziendale, e quindi da incentivare con le risorse aggiuntive regionali dell'esercizio 2013, rinviando ad una successiva fase negoziale l'utilizzo delle risorse complessive del fondo della produttività dell'esercizio 2013;

che, peraltro, con l'accordo regionale dd. 20.02.2013, le parti hanno stabilito che i contratti integrativi aziendali, di applicazione dell'intesa regionale, devono essere sottoscritti entro 3 mesi dalla data di adozione del provvedimento di Giunta Regionale di approvazione del medesimo accordo (DGR. 331 DD. 06.0.03.2013);

preso atto

che l'Accordo regionale prevede che il finanziamento complessivamente messo a disposizione dalla Regione per il 2013 debba essere finalizzato e vincolato al perseguimento dei seguenti principi:

- confermare la valorizzazione delle professionalità impegnate nella gestione del momento assistenziale nelle strutture sanitarie sulla scorta delle scelte operate negli accordi precedenti;
- garantire l'efficace prosecuzione delle attività già intraprese e la tenuta sotto il profilo della qualità e quantità dei servizi oggi resa pur in presenza di processi di razionalizzazione;
- promuovere politiche del personale in aree/settori individuati nell'accordo stesso e ritenuti particolarmente critici per i quali la programmazione regionale richiede la finalizzazione di risorse e interventi mirati da parte delle aziende ed enti del SSR;
- dare impulso ai processi di riorganizzazione volti alla definizione di nuovi assetti organizzativi;
- rafforzare, in coerenza con le disposizioni nazionali che definiscono flussi procedurali legati alla performance, il processo di associazione delle risorse economiche a risultati misurabili e valutabili, ribadendo che le risorse aggiuntive regionali, in quanto utilizzate nel fondo della produttività, ne seguono i principi, come codificati nel CCNL, vale a dire:
 - o gli obiettivi devono essere preventivamente concordati con la metodologia budgetaria;
 - o i criteri di valutazione ai fini della corresponsione delle risorse ai dipendenti sono realizzati in modo da garantire la selettività ed il loro effettivo carattere incentivante;
 - o poiché l'erogazione dei compensi attiene al raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei servizi e di produttività, ulteriori rispetto all'attività istituzionale, la relativa valutazione tiene conto dell'effettivo apporto partecipativo e qualitativo dei dipendenti coinvolti nei progetti regionali e programmi di produttività;

richiamato

ora il D.Lgs. 150/2009 e s.m. e i. che ha provveduto a dare attuazione alla L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

rilevato

che i principi generali stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto stabiliscono che la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché della crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

che, in particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge (a pena di nullità) al conseguimento di risultati ed obiettivi ed è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs 165/2001 s.m. ed i.;

richiamati

l'art. 40 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs 150/2009, il quale esplicitamente prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;

l'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i. che stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio, fatto salvo quanto specificato nella norma in argomento, è definito dai contratti collettivi;

il comma 3 del succitato art. 45 che prevede che in sede di contrattazione collettiva, vengano definiti, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

il comma 3-bis del medesimo art. 45 che stabilisce che per premiare il merito ed il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, siano destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

dato atto

che in data 10.4.2008 è stato sottoscritto il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e che in data 31.7.2009 è stato sottoscritto il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009;

che l'art. 9, comma 17 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha stabilito che non viene dato luogo, senza possibilità di recupero, alla tornata contrattuale 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2 e articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

che l'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, tra l'altro, che possa essere disposta la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

che la L. 228 dd. 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) ha disposto il blocco per un altro anno, e pertanto fino al 2014, del rinnovo dei contratti;

che pertanto le suddette disposizioni del D.Lgs. 150/2009 saranno applicabili integralmente, con riferimento al complesso delle risorse dedicate alla retribuzione della performance, con le modalità e nelle misure previste nel decreto medesimo, a seguito dell'entrata in vigore del prossimo CCNL;

che, peraltro, quanto sopra è stato chiarito dall'articolo 5 del D.Lgs. 141/2011 recante: *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, anorma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n.15”*;

che, nel mentre, vanno comunque mantenuti e quindi realizzati i principi di merito, premialità e selettività sopra descritti;

preso atto

del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D.Lgs 150/2009 e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, il quale chiarisce che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, di cui al decreto in argomento, si applicano dalla tornata successiva a quella in corso;

che, pertanto, l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999 è tutt'ora in vigore;

accertato

che il predetto art. 4 prevede la contrattazione collettiva integrativa in ordine alla distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;

che, pertanto, le materie trattate nel presente testo rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D.Lgs 150/2009 e s.m. e i.;

richiamato

l'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 bis;

richiamata altresì

la nota Prot. N° 22870 dd. 29.12.2010 della DCSIPS inerente la prima parte del documento tecnico elaborato dal gruppo di lavoro sull'interpretazione delle disposizioni del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010;

richiamato ancora

il documento recante: *“Direttive, criteri, modalità ed elementi economico finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2012”*, emanato dalla competente Direzione Centrale, con particolare riferimento alle indicazioni inerenti l'applicazione del citato art 9, comma 2 bis L. 122/2010 e che conferma tra l'altro, anche il documento dd. 29.12.2010;

osservato

che si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti inerenti al trattamento accessorio del personale dipendente imposti dalla suddetta normativa (ex lettera A, punto b, pag. 2 del citato documento regionale dd. 29.12.2010);

richiamato ancora

l'art. 5, comma 11 e ss. del D.L.95/2012, convertito nella L.135/2012, che riporta alcuni principi di valutazione della performance individuale del personale riferiti, in particolare al raggiungimento di specifici obiettivi ed altresì al contributo assicurato dal personale alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;

dato atto

che, in applicazione di quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'iter di distribuzione delle risorse correlate alla produttività è già collegato alla logica degli obiettivi, da definire assieme agli indicatori ad ai risultati attesi, da valutare poi a consuntivo mediante l'apposito organismo;

che, pertanto, l'allocazione delle risorse correlate agli incentivi avviene già con finalità di valorizzare il merito del personale dipendente, in quanto erogate al personale che si è direttamente impegnato ed ha raggiunto l'obiettivo prefissato;

rilevato peraltro

che il comma 11 *quinquies* del medesimo art. 5 prevede l'attribuzione di un trattamento accessorio maggiorato da erogare al personale risultato più meritevole in esito alla valutazione effettuata secondo i parametri stabiliti dalla suddetta normativa, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 141/2011 (eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5 del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.111/2011);

che, per le motivazioni analiticamente descritte nel testo, ed al fine di poter procedere all'applicazione di quanto previsto dall'art. 16 commi 4 e 5 del citato D.L.98/2011 e, di conseguenza, di disporre delle eventuali risorse derivanti dal suddetto processo, con nota prot. N° 14251 dd. 29.03.2012, si è provveduto a chiedere alla Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali l'emanazione di idonee linee di indirizzo;

che con successiva nota Prot. N° 8633 dd. 09.05.2012 la competente Direzione Centrale ha reso nota l'intenzione di analizzare un possibile percorso operativo di applicazione della norma;

che, di conseguenza, con l'accordo regionale dd. 20.02.2013, la Regione ha comunicato che fornirà nel documento "*Linee per la Gestione del Servizio Sanitario Regionale*" le modalità affinché gli Enti del SSR possano definire, entro il 31 marzo 2014, i piani triennali di cui al comma 4 dell'articolo 16 del citato DL 98/2011, convertito nella L.111/2011;

che pertanto, anche per l'esercizio 2013, in mancanza delle indicazioni regionali e pertanto in assenza del piano di razionalizzazione e delle conseguenti economie aggiuntive, non è possibile procedere all'erogazione del trattamento accessorio maggiorato;

ritenuto

quindi necessario ed opportuno, alla luce dell'Accordo Regionale dd. 20.02.2013, addivenire intanto ad un apposito accordo stralcio sulla produttività 2013, al fine di garantire la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni regionali in argomento e sopra descritte;

dato atto che

a tal fine, la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale dell'A.S.S. n. 1 sono state convocate con nota Prot. n. 20148 dd. 30.04.2013 per l'espletamento dell'idonea relazione sindacale;

che, conseguentemente, in data 07.05.2013, le parti hanno sottoscritto il testo di pre intesa;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 CCNL dd. 19.04.2004, detta ipotesi di contratto è stata trasmessa, con nota Prot. n. 22232 dd. 13.05.2013, al Collegio Sindacale dell'A.S.S. n. 1 per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 17.05.2013 (verbale n. 34, pag. 2/2013 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. N° 24427 dd. 23.05.2013.

Ciò posto,

le parti, prima di procedere alla sottoscrizione del testo, procedono alla correzione del seguente errore materiale:

nell'allegato all'accordo riportante gli obiettivi prioritari regionali e strategici, l'obiettivo strategico "*Assicurare il mantenimento dell'ambulanza di soccorso avanzato dislocata sull'Altopiano (quarta ambulanza) nel periodo estivo, al fine di garantire gli standard di intervento previsti*", viene

modificato prevedendo un'eccedenza oraria diversa per le professionalità coinvolte (autisti e OSS) e pertanto:

- 25 autisti – eccedenza oraria dovuta (h/persona) = 18;
- 17 OSS – eccedenza oraria dovuta (h/persona) = 27.

L'allegato di cui alla preintesa del 7 maggio u.s. viene pertanto sostituito con la tabella allegata al presente testo riportante le modifiche sopra descritte.

Tutto ciò premesso

PRIMA PARTE: L'AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

ART 1 - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

1. Le parti prendono atto che le risorse aggiuntive regionali assegnate per l'esercizio 2013 all'A.S.S. n. 1 "Triestina" sono complessivamente pari a **€ 804.523,05** ripartite come di seguito descritto:

risorse	importi per 2013
personale turnista/OTA-OSS e tutor	348.000,00
risorse regionali	456.523,05
risorse totali	804.523,05

2. Le parti prendono atto che gli eventuali residui delle risorse regionali aggiuntive assegnate per l'esercizio 2012 vanno ancora debitamente quantificati.
3. In applicazione del paragrafo "*Modalità gestionali*", punto 6 dell'accordo regionale 2013, dd. 20.02.2013, l'eventuale quota di cui sopra verrà riportata nell'esercizio 2013, con competenza riferita all'anno di assegnazione, incrementando la quota di risorse regionali assegnate all'Azienda per il presente esercizio, e sarà utilizzata secondo le regole stabilite dal punto 2 del medesimo paragrafo ("*Modalità gestionali*").

**SECONDA PARTE:
LE PARTI COME INTESTATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

ART. 1 UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2013 (MAGGIORAZIONI - €348.000,00)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'accordo regionale dd. 20.02.2013, una quota pari a **€ 348.000,00** va utilizzata prioritariamente per l'incentivazione degli obiettivi correlati al disagio legato al lavoro notturno e festivo, ai turni, personale OTA/OSS esteso anche al personale ausiliario specializzato nei servizi socio-assistenziali – categoria A, nonché per consentire l'omogeneità di trattamento economico complessivamente assegnato al personale distaccato – diplomati universitari (punto 1 – "*Modalità gestionali*" dell'accordo regionale), secondo il dettaglio seguente.

2. Si conviene di attribuire, al personale avente titolo, una quota di incentivo pari ad **€9,71 per ciascun turno notturno di effettivo servizio**, nonché una quota di incentivo pari a **€ 5,42 per ciascun turno festivo di effettivo servizio "completo"**, ridotto del **50% nel caso di festività c.d. "incompleta"**. Per il finanziamento in argomento, le parti destinato per l'esercizio 2013 una quota pari a **€120.000,00**.

3. L'erogazione delle maggiorazioni spettanti avviene secondo le quantità e le decorrenze specificamente indicate nell'intesa regionale, e sulla base delle regole esistenti in tema di notti, feste e turni, in applicazione del vigente contratto integrativo aziendale.
4. Si conviene di attribuire una quota di incentivo pari ad **€ 1,00** per ciascuna giornata di effettivo **servizio su due turni** (12 ore). Per il finanziamento in argomento, le parti destinano per l'esercizio 2013 **€ 50.000,00**.
5. Si conviene di attribuire una quota di incentivo pari ad **€ 4,49** per ciascuna giornata di effettivo **servizio su tre turni** (24 ore). Per il finanziamento in argomento, le parti destinano per l'esercizio 2013 **€ 151.000,00**.
6. L'erogazione delle maggiorazioni spettanti per i turni sulle 12 e 24 ore avviene sulla base delle regole esistenti in tema di turnistica, in applicazione del contratto integrativo aziendale vigente.
7. Si conviene di attribuire una quota di incentivo pari ad **€ 1,50** per ciascuna giornata di effettivo servizio per il **personale OTA**, **€ 2,58** per ciascuna giornata di effettivo servizio per il **personale OSS** e **€ 1,25** per ciascuna giornata di effettivo servizio per il **personale ausiliario specializzato nei servizi socio-assistenziali – categoria A** che presta la propria attività nella SS Sistema 118 e nella SC SPDC. Per il finanziamento in argomento, le parti destinano per l'esercizio 2013 **€ 10.000,00**.
8. In applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'accordo regionale dd. 20.02.2013, si conviene di destinare un budget pari a **€ 17.000,00** a favore del personale distaccato corsi di laurea area sanitaria (in **comando all'Università**). Le risorse in argomento devono essere correlate a specifiche progettualità da individuarsi a livello aziendale, prevedendosi indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati. L'importo verrà erogato a consuntivo, al verificarsi delle condizioni previste, e nei limiti delle quote annue.

ART. 2 UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2013 (OBIETTIVI PRIORITARI)

PAR. 1 REGOLE GENERALI

1. Le parti prendono atto di quanto disposto dall'Accordo Regionale dd. 20.02.2013 rispetto alle risorse aggiuntive regionali che devono essere finalizzate, in prima istanza, a finanziare gli obiettivi prioritari individuati con l'Accordo predetto.
2. Condividono pertanto che una parte delle risorse del fondo per la produttività 2013, così come integrate dal finanziamento regionale, debba essere associata agli obiettivi prioritari indicati dalla Regione.
3. Vista la necessità di definire gli obiettivi secondo una tempistica congrua che consenta l'attribuzione delle risorse e la realizzazione delle attività nell'arco temporale usualmente previsto per il perseguimento di obiettivi incentivanti, e considerato altresì il termine previsto dall'accordo regionale in ordine alla chiusura della trattativa aziendale sull'utilizzo delle risorse 2013, le parti ritengono prioritario attivare i progetti correlati agli obiettivi regionali, al fine di consentire il perseguimento degli stessi in un lasso di tempo ragionevole.
4. A tal fine, le parti, al termine di un lungo e complesso confronto, concordano che rispetto agli 11 filoni regionali, i seguenti sono quelli da valorizzare nell'ambito dell'A.S.S. n. 1:
 - a) *Reparti di degenza dell'area della medicina generale e di altre aree di degenza e residenze sanitarie assistenziali;*
 - e) *Assistenza domiciliare;*

- g) *Prevenzione – infortuni sul lavoro.*

5. In ottemperanza ai principi ispiratori della produttività del personale del comparto, stabiliti dall'art. 47 e s.m. e i. del CCNL dd. 01.09.1995, la Direzione Generale individua gli obiettivi aziendali correlati alle indicazioni regionali. Detti obiettivi vanno formalizzati con apposito atto.
6. Il perseguimento degli obiettivi su elencati prevede ed impone uno specifico impegno temporale, aggiuntivo rispetto a quello ordinario ("eccedenza oraria"), che dovrà pertanto essere garantito esclusivamente nel periodo di vigenza dell'obiettivo.
7. L'entità del maggiore impegno è definita in proporzione all'incentivazione erogata. Le ore così lavorate non saranno oggetto né di recupero né di altra forma di pagamento, essendo compensate dal valore dell'incentivo erogato corrispondente ad un valore orario, ispirato dalla tariffa delle prestazioni aggiuntive e ridotto rispetto alle tariffe simili applicate nei precedenti esercizi 2010, 2011 e 2012, stabilito in **€30,00 lordi/ora**.
8. Le eventuali ore ulteriori svolte, rispetto all'eccedenza oraria dovuta, per ciascun obiettivo, non saranno oggetto di alcuna remunerazione, ma potranno essere compensate esclusivamente con riposi sostitutivi, previa verifica e autorizzazione del Responsabile.
9. Si conviene che gli obiettivi correlati ai filoni regionali vengano attribuiti al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e pieno.
10. Il personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi viene individuato dai Responsabili di Struttura sulla base dei criteri definiti nel successivo paragrafo 2 e distinti per singolo obiettivo.
11. I nominativi così individuati vengono formalmente comunicati alla Direzione Sanitaria e indicati nella schede di definizione degli obiettivi approvate con specifica deliberazione.
12. Qualora sia necessario individuare altri nominativi per esigenze sostitutive e/o organizzative, ciò sarà consentito previa deliberazione, e comunque indicativamente nel limite della spesa preventivata.
13. I dipendenti sono tenuti a perseguire gli obiettivi assegnati alla propria struttura. Il personale interessato deve essere portato a conoscenza degli obiettivi assegnati.
14. Il personale può essere destinatario di un unico obiettivo cui consegue il diritto a percepire un'unica quota.
15. L'attivazione dei progetti avviene, di regola, a far data dal 1° giugno 2013 e per la durata di sette mesi (fino al 31.12.2013).
16. Alfine, alla luce dei criteri qui condivisi, le parti stabiliscono che le risorse aggiuntive regionali 2013, da impegnare negli obiettivi prioritari regionali e strategici sono quantificate presuntivamente in **€ 165.000,00**. Detta quota comprende quindi anche il finanziamento degli obiettivi strategici di cui al par. 3 del presente testo.
17. L'importo verrà erogato a consuntivo, previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, da parte dell'Organismo di Valutazione al tempo vigente, tenuto conto della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo, sulla base ed in proporzione dei giorni di effettiva presenza in servizio e dell'eccedenza oraria dovuta nel periodo di vigenza dell'obiettivo (01.06.2013 – 31.12.2013).
18. A tal fine, le ferie, i permessi sindacali, il recupero compensativo, le assenze per aggiornamento e formazione professionale obbligatori, compresi i corsi di formazione ECM, e

le assenze per donazione di sangue e di midollo osseo sono equiparate alla presenza in servizio.

19. Il numero delle ore svolte in "eccedenza oraria" verrà rilevato attraverso un codice timbratura che, in automatico, evidenzierà le ore effettuate dal dipendente per ciascun obiettivo.
20. Viene allegato al presente accordo lo schema riepilogativo inerente l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per obiettivi prioritari regionali e strategici riportante altresì per ciascun obiettivo, le strutture ed il numero dei dipendenti coinvolti, l'eccedenza oraria individuale richiesta, la quota massima di incentivo individuale lorda prevista e la spesa preventivata.
21. La delibera di approvazione delle schede degli obiettivi correlate alle risorse aggiuntive regionali 2013, verrà inviata, quale informazione, alla Delegazione Sindacale.

PAR. 2 OBIETTIVI PRIORITARI

1. La Delegazione Sindacale prende atto che le strutture aziendali coinvolte nei diversi obiettivi prioritari regionali sono rispettivamente:

- a) Reparti di degenza dell'area della medicina generale e di altre aree di degenza e residenze sanitarie assistenziali;

- personale infermieristico e OSS della SS Tutela Salute Anziani - RSA S.GIUSTO del Distretto 2, operante nella RSA S. Giusto in maniera continuativa (cut off > 6 mesi nel periodo 01.06.2013 – 31.12.2013);
- personale OSS della SS Cure Ambulatoriali e Domiciliari del Distretto 3 operante presso la Casa di Riposo del Comune di Muggia.

- e) Assistenza domiciliare

- personale della riabilitazione della SSD Riabilitazione, della RSA S.Giusto e SS Bambini e Adolescenti dei 4 Distretti direttamente coinvolto nelle attività di garanzia della continuità riabilitativa e/o della permanenza al proprio domicilio dell'utenza dell'area adulti anziani/bambini adolescenti.
- personale infermieristico della SC Salute Adulti e Anziani, della SC Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglie e SSD Servizio Infermieristico Distrettuale dei quattro Distretti, direttamente coinvolto nelle attività previste, che garantisce lo svolgimento dell'assistenza domiciliare 7 giorni su 7, svolge la pronta disponibilità notturna e che percepisce l'indennità ADI - ex art. 26 CCNL 2004;
- personale di coordinamento o referente di progetto della SC Salute Adulti e Anziani, della SC Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglie e SSD Servizio Infermieristico Distrettuale dei quattro Distretti direttamente coinvolto nella continuità assistenziale (tutte le professioni presenti);
- personale della Direzione, della SC SPDC, delle SS.CC. CSM e SC SAR del Dipartimento di Salute Mentale, direttamente coinvolto nelle attività previste, non turnista sulle 24 ore e che percepisce l'indennità ADI ex art. 26 CCNL 2004; referenti di progetto, di Progetto di Cura Individuale (PCI), coordinatori dei servizi coinvolti;

- g) Prevenzione – infortuni sul lavoro.

- personale della prevenzione, ingegneri (categoria D), assistenti sanitari, assistenti amministrativi e OSS, della SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro direttamente coinvolto nelle attività previste;

PAR. 3 OBIETTIVI NON PRIORITARI - STRATEGICI

1. Le parti danno atto che l'Accordo regionale dd. 20.02.2013, al punto 2, lett. b) – “*Modalità gestionali*”, pag. 8, stabilisce che le risorse regionali devono essere correlate al raggiungimento di obiettivi strategici, di efficienza e di sviluppo ricavandone miglioramenti nelle prestazioni, in collegamento con gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche regionali e definiti nei piani attuativi aziendali, tenuto anche conto delle condizioni organizzative di lavoro.

2. In applicazione del precedente comma, le parti condividono di prevedere uno specifico incentivo, finanziato con le risorse aggiuntive regionali 2013, per l'obiettivo strategico di seguito definito:

Obiettivo: assicurare il mantenimento dell'ambulanza di soccorso avanzato dislocata sull'Altopiano (quarta ambulanza) nel periodo estivo, al fine di garantire gli standard di intervento previsti.

Tale obiettivo coinvolge gli operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza e gli OSS della SS Sistema 118.

Per quanto concerne le modalità di erogazione degli incentivi, si rinvia al paragrafo 1 del presente articolo (Par. 1 “*Regole generali*”), fatta salva la durata dell'obiettivo da intendersi vigente per il seguente periodo: dal 10 giugno all'8 settembre 2013.

ART 3 NORMA DI RINVIO

1. Si rinvia a successivo accordo l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali ancora disponibili per il 2013, a seguito della conclusione della presente negoziazione, nonché la trattazione complessiva dell'utilizzo delle risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2013.

2. In applicazione del paragrafo “*Modalità gestionali*”, terzultimo alinea, dell'accordo regionale dd. 20.02.2013, copia del presente accordo verrà trasmessa alla Direzione Centrale Salute Integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

Trieste, 24 maggio 2013

IL DIRETTORE GENERALE - FIRMATO

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
FP CGIL – FIRMATO
UIL FPL – FIRMATO
RSU – FIRMATO
FIALS – FIRMATO
CISL -FIRMATO

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

La Delegazione di Parte Sindacale prende atto e apprezza lo sforzo manifestato dall'Azienda, in sede di negoziazione, in ordine all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2013, con destinazione ai filoni prioritari, ed al mantenimento della medesima quota di risorse già destinata negli esercizi precedenti.

Nel contempo, chiede all'Azienda di attivare, a breve, la trattativa per la gestione complessiva delle risorse del fondo della produttività 2013 e di valutare, nella predetta sede, la valorizzazione di alcune attività che non hanno trovato adeguata remunerazione nel presente accordo.

Trieste, 24 maggio 2013

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
FP CGIL – FIRMATO
UIL FPL – FIRMATO
RSU – FIRMATO
FIALS – FIRMATO
CISL -FIRMATO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI

Le Parti si impegnano a valutare, in sede di negoziazione delle risorse complessive del fondo della produttività 2013, la valorizzazione di eventuali ed ulteriori attività/criticità aziendali.

Trieste, 24 maggio 2013

IL DIRETTORE GENERALE - FIRMATO

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
FP CGIL – FIRMATO
UIL FPL – FIRMATO
RSU – FIRMATO
FIALS – FIRMATO
CISL -FIRMATO

Allegato "Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività - esercizio 2013"
- obiettivi prioritari regionali e strategici -

Applicazione punto 2 accordo regionale dd. 20.02.2013 - pag. 5. obiettivi prioritari regionali e obiettivi strategici	strutture coinvolte	numero dipendenti coinvolti	eccedenza oraria dovuta (h/persona)	incentivo previsto -€- (quota individuale lorda)	spesa preventivata (€)
Obiettivi prioritari regionali					
a) Reparti di degenza dell'area della medicina generale e di altre aree di degenza e residenze sanitarie assistenziali	RSA S.Giusto - D2	24	17	510,00	12.240,00
a) Reparti di degenza dell'area della medicina generale e di altre aree di degenza e residenze sanitarie assistenziali	Casa di riposo del Comune di Muggia (Distretto 3)	8	17	510,00	4.080,00
d) Assistenza domiciliare	D1 (operatori della riabilitazione)	11	12	360,00	3.960,00
	D2 (operatori della riabilitazione)	17	12	360,00	6.120,00
	D3 (operatori della riabilitazione)	10	12	360,00	3.600,00
	D4 (operatori della riabilitazione)	10	12	360,00	3.600,00
d) Assistenza domiciliare	D1	39	17	510,00	19.890,00
	D2	37	17	510,00	18.870,00
	D3	42	17	510,00	21.420,00
	D4	38	17	510,00	19.380,00
	DSM	49	17	510,00	24.990,00
f) Prevenzione - infortuni sul lavoro	DIP	15	8	240,00	3.600,00
Obiettivi strategici					
Assicurare il mantenimento dell'ambulanza di soccorso avanzato dislocata sull'Altopiano (4^M) nel periodo estivo al fine di garantire gli standard di intervento previsti	SS Sistema 118	25	18	540,00	13.500,00
		17	27	810,00	13.770,00

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N°1 – TRIESTINA**

VIA GIOVANNI SAI, 1-3 – 34128 TRIESTE

Trieste, 13 MAGGIO 2013



Al Presidente del Collegio Sindacale

Prot. N° 22232/GEN.III.3.L/A
(da citare nella risposta)

Servizio Gestione e Valorizzazione del Personale/SS RS
Via del Farneto, 3 – 34142 - Trieste

Funzionario referente per quanto comunicato

Dr. ssa Elena Floramo - 040 399 5139 – 5038 - 5011

(nome e cognome, numero di telefono)

e mail: relazioni.sindacali@ass1.sanita.fvg.it

Fax: 040 399 5023

Rif. Nota _____ **di data** _____

SEDE

Oggetto:	Trasmissione ipotesi di accordo stralcio produttività 2013.
-----------------	---

In data 07.05.2013 è stato sottoscritto, con la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto, l'accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività – esercizio 2013.

Il testo in argomento provvede a definire, d'intesa con la parte sindacale, l'impiego di una parte del finanziamento regionale specificamente attribuito all'A.S.S. n. 1 "Triestina" e da utilizzare nell'ambito del fondo della produttività del personale dell'esercizio 2013, con riferimento alle destinazioni prioritarie già individuate nel relativo Accordo Regionale dd. 20.02.2013.

In applicazione del CCNL dd. 19.04.2004, come adeguato dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs 165/2001 s.m. e i., si trasmette l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in parola, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, queste ultime redatte secondo gli schemi di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.07.2012.

Un tanto, onde consentire a Codesto Collegio di provvedere agli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
SS RELAZIONI SINDACALI
dott.a Fabiana BEARZI
- FIRMATO -

Allegati c.s.

Centralino 040 399 1111

Fax 040 399 7189

C.F. e P. IVA 00052420320

www.ass1.sanita.fvg.it

CASELLA AZIENDALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Ass1TS.protgen@certsanita.fvg.it

L' Ente destinatario della presente è dotato di una casella di posta certificata? Inviare l'informazione via e-mail al seguente indirizzo: da@ass1.sanita.fvg.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del Comparto recante "Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2013."

Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Scheda 1.1

Data di sottoscrizione: 07.05.2013;

Periodo temporale di vigenza: esercizio 2013;

Composizione delegazione trattante:

Parte pubblica: Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Responsabile SC GEVAP;

Parte sindacale - Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, FSI, FIALS e RSU

Parte Sindacale – Organizzazioni Sindacale firmatarie: CGIL FP, CISL FPS, FIALS, UIL, RSU

Soggetti destinatari: personale del Comparto dell'A.S.S. n. 1 "Triestina".

Materie trattate dal contratto integrativo:

- 1) Finalizzazione delle risorse aggiuntive regionali 2013 (maggiorazioni - €348.000,00)
- 2) Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2013 (obiettivi prioritari)

Con DGR n. 331 dd. 06.03.2013, la Giunta Regionale ha approvato e reso esecutivo l'accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali 2013 sottoscritto in data 20 febbraio 2013.

Il testo in argomento provvede a definire, d'intesa con la parte sindacale, l'impiego di una parte del finanziamento regionale specificamente attribuito all'A.S.S. n. 1 "Triestina" e da utilizzare nell'ambito del fondo della produttività del personale dell'esercizio 2013, con riferimento alle destinazioni prioritarie già individuate nel relativo Accordo Regionale dd. 20.02.2013.

L'ipotesi di accordo sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", in data 07.05.2013 u.s., rappresenta quindi una prima parte della manovra inerente l'impiego delle risorse relative al fondo per la produttività dell'esercizio 2013, con particolare riferimento alla destinazione prioritaria del finanziamento ai filoni di attività individuati nel suddetto accordo regionale.

Con riferimento agli adempimenti di cui agli art. 10 e 11 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.e i., si rende noto quanto segue.

L'art. 16 del D.Lgs.150/2009 ha precisato che per le Regioni e le Amministrazioni del Servizio Sanitario trovano diretta applicazione esclusivamente le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 3, fermo restando l'obbligo per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1.

Peraltro, la delibera n. 6/2011 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche ha espresso l'avviso che, in caso di mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2010 degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell'art. 16 (artt. 3, 4, 5 c. 2, 7, 9, 15 c.1) e dal comma 1 dell'art. 31 del D. Lgs. 150/2009 (artt. 17 c. 2, 18, 23 c.1 e 2, 24 c.1 e 2, 25, 26 e 27 c.1), debbano trovare applicazione soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare una più ampia applicazione;

Nel mentre, vanno quindi comunque mantenuti e quindi realizzati i principi di merito, premialità e selettività sopra descritti.

Inoltre, con riferimento ai principi di misurazione e valutazione della performance introdotti dalla normativa, va evidenziato che già la L.R.49/96 e s.m. e i. aveva delineato il processo di programmazione e controllo degli enti e delle aziende del SSR, prevedendo definizione dei piani di attività (articolati in obiettivi e indicatori) e delle relative risorse economico – finanziarie e strumentali destinate a supportarli.

La stessa norma già prevedeva l'adozione, da parte delle Aziende di processi di budget quale strumento di governo e di monitoraggio dei livelli di efficienza.

In applicazione della L.R. 49/96, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" ha già da tempo definito e reso effettivo un sistema di gestione per budget che prevede la definizione di obiettivi quali-quantitativi di attività ed inerenti la crescita professionale, lo sviluppo organizzativo, il soddisfacimento degli utenti, nonché delle risorse necessarie al loro perseguimento, assegnati ai Centri di Responsabilità.

In linea con i principi di cui al citato D. Lgs. 150/2009, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato la legge 11 agosto 2010, n. 16 recante "*Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre*" che, in particolare, all'art. 6 disciplina la "Valutazione delle prestazioni".

L'art. 6 "*Valutazione delle prestazioni*", della suddetta legge ha previsto, al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, l'adozione progressiva, da parte delle Amministrazioni, di un apposito sistema di misurazione e di valutazione, senza stabilire una precisa tempistica e/o un termine di adozione, secondo gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 e pertanto:

- adozione di un documento programmatico o piano della prestazione;
- adozione di un documento di relazione sulla prestazione che evidenzi, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- adozione di sistemi per la totale accessibilità.

Inoltre, il comma 4 del citato art. 6 ha previsto altresì che ogni amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che eserciti in piena autonomia le attività previste, nonché le attività di controllo strategico riferendo, in proposito, al Direttore Generale dell'Azienda.

Al fine di dare applicazione alla normativa regionale, con delibera n. 473 dd. 29.12.2011 l'A.S.S. n. 1 "Triestina" ha provveduto a costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione (O.I.V.), in sostituzione del Nucleo di Valutazione, con decorrenza 01.01.2012.

In prima battuta, l'Azienda ha quindi sottoposto al predetto Organismo tutta la documentazione utile ed inerente il sistema incentivante dell'esercizio 2011, al fine di acquisire valutazioni ed osservazioni tali da poter migliorare il sistema in essere.

Infine, va altresì evidenziato che le vigenti disposizioni in materia di impieghi del fondo e valutazione dei risultati, di cui agli artt. 181 e 182 del citato contratto aziendale entrato in vigore il 9 giugno 2005, come modificato da successivo testo dd. 12.07.2012, già prevedono l'attribuzione di obiettivi al personale, riepilogati nel Progetto Complessivo Aziendale, l'elaborazione di una relazione sulla realizzazione degli obiettivi prefissati, la totale accessibilità a tutto il personale coinvolto delle informazioni sia in sede di definizione degli obiettivi che dei risultati raggiunti, la valutazione da parte di un organismo terzo, nonché la liquidazione dei compensi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo le percentuali stabilite nel medesimo testo.

Pertanto, il sistema di definizione degli obiettivi con la metodologia budgetaria, la valutazione dei risultati e la liquidazione dei compensi dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", come definiti dal citato contratto aziendale del 2005, risultano già aderenti ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e s.m e i., nonché ai principi previsti in merito dal citato accordo regionale dd. 29.03.2011, ed ai contenuti di cui alla L.R. 16/2010, attualmente applicabili.

Si evidenzia inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 3 del D.Lgs.150/2009 e s.m. e i. e dall'art. 6, comma 2 lett. c) della LR.16/2010, l'A.S.S. n. 1 "Triestina" garantisce la massima trasparenza di ogni fase del proprio ciclo di gestione della prestazione mediante la pubblicazione di tutta la relativa documentazione sul sito internet istituzionale. Parimenti, nella medesima sezione del sito internet sono pubblicate tutte le informazioni e i dati richiesti da specifiche norme di legge al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione.

Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto

Con DGR n. 331 dd. 06.03.2013, la Giunta Regionale ha approvato e reso esecutivo l'accordo, sottoscritto in data 20 febbraio 2013, tra l'Assessore regionale alla salute e protezione sociale e le OO.SS. dell'area del Comparto, sull'attribuzione, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2013, da utilizzare nell'ambito del fondo di produttività del personale delle singole Aziende.

Nel suddetto testo, le parti regionali hanno stabilito che il finanziamento unico, previsto per l'anno 2013, debba essere prioritariamente utilizzato per finanziare le problematiche nell'ambito degli obiettivi individuati a livello regionale e indicati nel medesimo testo.

Secondariamente, il testo ha previsto che le risorse regionali debbano essere correlate al raggiungimento di obiettivi strategici, di efficienza e di sviluppo, ricavandone miglioramenti quantitativi e qualitativi nelle prestazioni, in collegamento con gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche regionali e trasfusi nei piani attuativi aziendali.

Si evidenzia altresì che l'accordo regionale ha stabilito che l'individuazione dei destinatari, nonché dei compensi da assegnare nel rispetto del C.C.N.L. e delle norme vigenti, debbano essere definitivi in sede di negoziazione aziendale.

Al fine di garantire la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni regionali, in data 07 maggio 2013 è stato sottoscritto, dalle parti aziendali, il contratto collettivo integrativo recante "*Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2013*", per concludere la trattativa in ordine all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali da correlare prioritariamente alle problematiche individuate nel medesimo accordo regionale.

Con il testo della pre intesa in argomento, viene innanzitutto dato atto del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D.Lgs 150/2009 e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, con il quale viene stabilito che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al decreto in argomento si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

Ne deriva che l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, inerente la contrattazione integrativa aziendale, risulta essere tutt'ora in vigore.

Come specificamente descritto nelle premesse dell'ipotesi di Accordo, il predetto art. 4 prevede la contrattazione collettiva integrativa in ordine alla distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale.

Si conferma pertanto, in questa sede, che le materie trattate nella pre intesa di cui all'oggetto rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D.Lgs 150/2009.

La parte dispositiva dell'accordo è suddivisa in due parti: la prima parte riguarda l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2013 relative alle maggiorazioni, mentre la seconda parte riguarda l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2013 relativamente agli obiettivi prioritari individuati a livello regionale con l'accordo predetto.

Come descritto nel primo modulo della presente relazione, l'accordo in argomento riguarda l'utilizzo di una parte del finanziamento regionale a favore delle tematiche che l'accordo regionale

stesso individua come critiche e pertanto da incentivare con priorità rispetto ad altre tematiche aziendali.

Nel dettaglio, la destinazione delle risorse aggiuntive regionali ai filoni predeterminati dalla Regione risponde alla necessità di favorire alcuni settori od aree particolarmente critici, in linea con le tematiche portate avanti dalla programmazione regionale e pertanto già valutate rilevanti, nell'ambito della contrattazione regionale, anche per quanto concerne i risvolti sull'utenza.

La quota destinata ai suddetti filoni è stata quantificata presuntivamente in **€ 165.000,00**.

Inoltre, nell'ottica di un intervento volto a risolvere la criticità delle professioni sanitarie, con particolare riferimento al personale turnista, le parti hanno stabilito, sulla scorta delle indicazioni di cui all' Accordo regionale dd. 20.02.2013, la distribuzione dell'incentivo per favorire il personale turnista, gli OTA/OSS ed i tutor DU, destinando una quota complessivamente pari a **€ 348.000,00** per l'esercizio 2013.

Infine, con riferimento a quanto richiesto dalla Parte II – Modulo 2, pag. 6, lett e) della circolare MEF n. 25 dd. 19.07.2012 ed inerente l'illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche, finanziate dal fondo di competenza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.150/2009, si ritiene opportuno richiamare l'accordo dd. 28.09.2011 (parere positivo del Collegio Sindacale di cui al verbale dd. 02.09.2011, pag. 119/2010 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), con il quale si è provveduto ad adeguare i criteri per la progressione economica orizzontale, ai principi di selettività e concorsualità.

Le progressioni economiche poi attivate dall'A.S.S. n. 1 per il triennio 2008-2009-2010 sono state applicate secondo i criteri suddetti e pertanto in aderenza alla normativa sopra citata.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. a Cinzia CONTENTO
- FIRMATO -

VISTO:
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELLA SC FINANZA E CONTROLLO
dott. Lorenzo IRMI
- FIRMATO -

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del Comparto recante "Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2013."

Come già esplicitato nella relazione illustrativa il contratto collettivo integrativo in argomento provvede a definire, d'intesa con la parte sindacale, l'impiego di una parte del finanziamento regionale, specificamente attribuito all'A.S.S. n. 1 "Triestina", e da utilizzare nell'ambito del fondo della produttività del personale dell'esercizio 2013, con riferimento alle destinazioni prioritarie già individuate nel relativo Accordo Regionale dd. 20.02.2013.

L'ipotesi di accordo sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", in data 07.05.2013 u.s., rappresenta quindi una prima parte della manovra inerente l'impiego delle risorse relative al fondo per la produttività dell'esercizio 2013, con particolare riferimento alla destinazione prioritaria del finanziamento ai filoni di attività individuati nel suddetto accordo regionale.

Pertanto, è possibile relazionare in questa sede esclusivamente con riferimento alla parte di risorse aggiuntive regionali attribuite all'A.S.S. n. 1 "Triestina" per l'esercizio 2013, e oggetto di specifica negoziazione.

Con l'accordo aziendale in esame, le parti hanno quindi rinviato a successiva contrattazione l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali ancora disponibili per il 2013, nonché la trattazione complessiva dell'utilizzo delle risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2013.

I moduli successivi ed inerenti la costituzione del fondo e a definizione delle poste di destinazione del fondo potranno quindi essere completati esclusivamente a corredo della negoziazione sull'utilizzo di tutte le risorse del fondo della produttività 2013.

In applicazione del paragrafo 1.2 della medesima circolare, si provvede comunque a completare di seguito la relazione, riportando i singoli moduli previsti dagli schemi del Ministero, completati dalla forma "*parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*", demandando all'Organo di certificazione la valutazione della coerenza delle sezioni omesse.

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: *parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;*

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: *parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;*

MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente: *parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;*

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione: *parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.*

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato: *parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.*

Punto 4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

La quota negoziata con il presente accordo, pari complessivamente ad **€ 513.000,00**, rappresenta quota parte dell'importo complessivo attribuito all'A.S.S. n. 1 con l'accordo dd. 20.02.2013 e pari a **€ 804.523,05**.

La quota suddetta viene integralmente finanziata con la DGR n. 576 dd. 13.4.2012.

In conclusione, la negoziazione inerente l'utilizzo di parte del finanziamento regionale per l'esercizio 2013 rileva che i valori quantificati sono correlati alle relative risorse finanziarie aggiuntive, oggetto di specifico finanziamento da parte della Regione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. a Cinzia CONTENTO
- FIRMATO -

VISTO:
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELLA SC FINANZA E CONTROLLO
dott. Lorenzo IRMI
- FIRMATO -